

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti

LA DIMENSIONE PASTORALE DELL'ECUMENISMO; NUOVE SFIDE PER LE CHIESE CATTOLICHE ORIENTALI

Alberto Fabbri

Abstract

[The pastoral dimension of ecumenism; new challenges for the Eastern Catholic Churches] The ecumenical journey that the Catholic Church undertakes with its sister Orthodox churches requires constant collaboration, from which unprecedented ways, such as pastoral ecumenism, can also take shape. In this journey, the Eastern Catholic churches in particular are called upon to perform a valuable task. The acquisition of the heritage shared with the non-Catholic Eastern Churches has allowed them to mature a sensitivity and a communicative approach that proves to be a precious tool in the ecumenical journey, where the theological dialogue is accompanied by a territorial and historical sharing. The document of the International Joint Commission for Theological Dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches, pre-Chalcedonian, allows us to present a brief historical overview of the different Churches involved, in highlighting the role and work to which these Eastern Catholic Churches are called, for a fruitful journey of unity.

Key Words:

Eastern Catholic Churches, pastoral model, ecumenism, autonomy

Vol. 11 (2023)





La dimensione pastorale dell'ecumenismo; nuove sfide per le chiese cattoliche orientali

Alberto Fabbri*

1. Un ecumenismo in evoluzione; i recenti documenti

Il 23 giugno 2022 la *Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali* ha licenziato un documento dal titolo *I Sacramenti nella vita della Chiesa*¹. Il lavoro rappresenta il prodotto di sintesi di una serie di riunioni plenarie e si colloca all'interno di un percorso di proficua collaborazione tra chiese che ha già prodotto negli anni importanti espressioni di cammino comune².

La Commissione che opera dal 2003³ è una delle tre parti della “Sezione orientale”⁴ che insieme alla “sezione occidentale” identifica l'azione ecumenica promossa dal *Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani*.

Questa Commissione dialoga con le Chiese ortodosse orientali che hanno accettato solo i primi tre concili ecumenici, rifiutando di accogliere i canoni di fede sulla natura di

*Alberto Fabbri è Professore associato di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Indirizzo mail: alberto.fabbri@uniurb.it

¹ www.christianunity.va.

² Nel 2009 il primo documento dal titolo *Natura, costituzione e missione della Chiesa* e a seguire il lavoro del 2015 *L'esercizio della comunione nella vita della Chiesa primitiva e le sue implicazioni per la nostra ricerca della comunione oggi*.

³ La sua formale istituzione segnava il punto di arrivo di un percorso che iniziava negli anni Sessanta, con l'invito rivolto anche a queste chiese da parte del Segretariato per l'unità dei cristiani, di inviare osservatori al Concilio Vaticano II, e successivamente con regolari incontri che hanno prodotto dichiarazioni comuni, la prima del 1971 a firma di Paolo VI e del Patriarca siro ortodosso Ignatius Jacob III.

⁴ La “Sezione orientale” ricomprende la *Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa (nel suo insieme)*, con le Chiese ortodosse di tradizione bizantina, la *Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali* e la *Commissione mista internazionale di dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa assira dell'Oriente*, in christianunity.va.

Cristo espressi nel concilio di Calcedonia del 451⁵. Si tratta in particolare delle Chiese che abbracciano la tradizione copta, che comprende le Chiesa ortodossa di Egitto, di Etiopia e di Eritrea⁶, quella armena, dei Catholicosati di Etchmiadzin e di Cilicia⁷ e quella siriana, la Chiesa siro-ortodossa di Antiochia e la Chiesa ortodossa sira malankarese⁸.

2. La proposta di un ecumenismo pastorale, come modello di collaborazione tra clero e fedeli

Il dialogo che è stato strutturato negli anni con queste chiese, favorito anche dalla presenza di carismatici pastori e guide spirituali, particolarmente lungimiranti e aperti al confronto nel cogliere il momento congiunturale di apertura e dialogo, ha permesso di improntare un “dialogo pionieristico”⁹, sul fronte del cammino ecumenico. Questo processo ha anticipato un modello di dialogo in cui sono state presentate e discusse forme di approccio alle questioni ecumeniche con nuovi strumenti. In particolare, il modello pastorale¹⁰, che trova fondamento nel consenso comune dei sacramenti, permette di dare stabilità alla comunità di entrambe le chiese e di rinsaldare il cammino verso la piena comunione.

Le indicazioni/raccomandazioni trovano espressione nella terza parte del documento richiamato, per un ecumenismo pastorale che si fondi su una “collaborazione come fattore efficace per sviluppare una più ampia consapevolezza ecumenica tra il clero e i fedeli, nel divenire fonte di ispirazione per altri modelli di relazioni più strette tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali”¹¹.

La Commissione promuove quattro piani di intervento, perfettamente sovrapponibili; la realizzazione di accordi pastorali in campo sacramentale, sulla base della già richiamata dichiarazione congiunta del 1984, l'incentivazione di una maggior collaborazione pastorale in ambito non sacramentale, indirizzata alla formazione del clero e dei fedeli, alla catechesi, all'apostolato per i giovani e alle istituzioni caritative, educative e assistenziali e la viva intenzione da parte delle Chiese di “affermare che esiste un accordo

⁵ V. Parlato, *Le antiche chiese orientali e la loro conformità alla fede calcedonese*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11/2022.

⁶ Coptic Orthodox Church, Eritrean Orthodox Tewahedo Church, Ethiopian Orthodox Tewahdo Church.

⁷ Armenian Apostolic Church: Catholicosate of all Armenians; Armenian Apostolic Church: Catholicosate of the Holy See of Cilicia.

⁸ Antiochian Syrian Orthodox Church, Malankara Orthodox Syrian Church.

⁹ Così Destivelle nell'articolo apparso su *L'Osservatore Romano* dal titolo *Dialogo pionieristico*, del 6 giugno 2020.

¹⁰ Il modello trova applicazione nella dichiarazione congiunta del 1984 tra Giovanni Paolo II e il Patriarca siro ortodosso Zakka I Iwas, in cui si stabilisce che “nel desiderio di venire incontro alle loro necessità (dei fedeli ndr) e per il loro spirituale vantaggio, li autorizziamo in tali casi e quando ne hanno bisogno a chiedere i sacramenti della riconciliazione, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi a sacerdoti legittimi dell'una o l'altra delle nostre due Chiese sorelle”. Analogamente sul fronte matrimoniale nell'accordo del 1990 con la Chiesa siro-ortodossa malankarese e nel 2001 con la Chiesa assira dell'Oriente.

Il tema è stato ripreso dal discorso tenuto da papa Francesco, in occasione dell'incontro avvenuto il giorno 19 novembre 2022 in Vaticano con Sua Santità Mar Awa III Catholicos-Patriarca, della Chiesa assira dell'Oriente, in cui “gli incontri e il dialogo, con l'aiuto di Dio, hanno prodotto buoni frutti, hanno favorito la collaborazione pastorale per il bene dei nostri fedeli, un ecumenismo pastorale che è la via naturale della piena unità”, in www.vatican.it.

¹¹ § 56, www.christianunity.va.

sufficiente sulle questioni teologiche per il riconoscimento reciproco del sacramento del battesimo tra la Chiesa cattolica e tutte le Chiese ortodosse orientali”. A chiusura di propone di affidare ad una commissione congiunta, espressa a livello locale e territoriale il compito di esaminare le possibilità e la realizzazione stessa delle indicazioni/raccomandazioni indicate.

La Commissione¹² ha riversato forti speranze su questo progetto ecumenico, nel cercare di dare promuovere e stimolare nuove strade, percorsi da utilizzare successivamente, dopo un congruo tempo di verifica, anche per le altre chiese ortodosse.

Questo percorso così istaurato ci permette di provare a tracciare un breve approfondimento storico-pastorale legato ad una visione ecclesiological latina del secondo millennio, sull’attuale diffusione delle chiese orientali cattoliche, in particolare quelle che sono direttamente coinvolte nella Commissione e sul ruolo che le stesse assumono nel contesto ecclesiale, in particolare sul fronte ecumenico.

Il bagaglio storico, culturale e liturgico di cui sono portatrici, e la loro collocazione territoriale, ha permesso a queste chiese di sviluppare e mantenere particolari attitudini nella dimensione relazionale con le altre chiese cristiane. La loro natura e l’affinità patrimoniale con le altre chiese, le pone in una posizione privilegiata nello svolgere una funzione e un ruolo da protagoniste nel processo ecumenico; processo che declinato nelle diverse modalità in cui può essere affrontato, viene sempre più ad assumere funzione epicentrica per i suoi aspetti pratici, legati alla promozione di iniziative comuni¹³ per la ricerca di unità tra gli attori cristiani¹⁴.

Le chiese orientali cattoliche, in quanto soggetti dotati di un bagaglio storico liturgico comune con le chiese orientali non cattoliche, si trovano necessariamente coinvolte e chiamate ad assumere una funzione e un ruolo da protagoniste in questo processo. Il valore del cammino di comunione delle chiese orientali cattoliche all’interno della Chiesa cattolica e la loro ricerca di salvaguardia del patrimonio peculiare, particolarmente evidenziato nel Concilio Vaticano II, conferisce a queste chiese un carattere e una identità storica e culturale unica, espressione piena e fiera del territorio di origine.

Precedentemente al decreto *Orientalium Ecclesiarum* del citato Concilio, la Santa Sede si era occupata della normativa e organizzazione delle molteplici chiese orientali in comunione con Roma, sia ripristinandone, in alcuni casi, la gerarchia, sia fornendo

¹² Ricordiamo che la Commissione ricomprende al suo interno i rappresentanti delle chiese cattoliche che seguono la stessa tradizione, così l’”Armenian Catholic Archbishop of Aleppo, Syria”, “Bishop of the Patriarchal Maronite Vicariate of Sarba, Jounieh, Lebanon”, “Bishop of Bahir Dar-Dessie, Ethiopia”, “Archbishop of Istanbul and Turkey for the Catholic Armenians”, “Saint Anthony Maronite Catholic Church, Glen Allen, Virginia, USA”, “Patriarchal Secretary and Chancellor, Syriac Catholic Patriarchate, Beirut”.

¹³ Come la tutela del creato, *Tempo del Creato 2021 – «Una casa per tutti? Rinnovare l’oikos di Dio»*. Dichiarazione congiunta del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) e della Conferenza delle Chiese Europee (CEC), 26 agosto 2021, www.ccee.eu/tempo-del-creato-2021-una-casa-per-tutti-rinnovare-loikos-di-dio/; <https://archive.is/KmgAE>.

¹⁴ Nel discorso pronunciato dal Patriarca di Gerusalemme dei latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, al Simposio organizzato dalla ROACA dal titolo “10 anni dopo Ecclesia Medio Oriente – Radicati nella speranza”, tenuto a Nicosia nell’aprile 2023, emerge come la condizione di minoranza, parte dell’identità stessa della comunità cattolica, deve indurre ad aprire “a nuove frontiere di creatività, che sono non solo permesse, ma a volte addirittura attese dai fratelli delle altre fedi”, in <https://bit.ly/3Mbvos>.

chiare normative espresse nei quattro *motu proprio* di Pio XII¹⁵.

Con il rafforzamento del primato pontificio e la trasformazione della comunione inter-ecclesiale in una istituzione gerarchica universale soggetta al Romano Pontefice¹⁶, la Chiesa non fu, più, soltanto una *societas fidelium*, la comunità dei fedeli, come l'aveva definita sant'Agostino¹⁷, ma venne concepita come un *coetus* gerarchicamente costituito. Il Papa di Roma è il *dominus totius Ecclesie, Occidentis et Orientis*; i patriarchi orientali sono soggetti alla sua potestà di vescovo metropolita¹⁸, con poteri ben superiori a quelli che la tradizionale normativa dei concili ecumenici e particolari del primo millennio attribuiva al vescovo metropolita nei confronti dei suffraganei.

Da ciò deriva che l'attività missionaria è riservata alla Chiesa di Roma, tutti i nuovi fedeli sono soggetti alla Chiesa di Roma e ne seguono il rito. Le chiese orientali cattoliche, spesso parti minoritarie di chiese ortodosse o pre-calcedoniane, come le chiese richiamate nel presente lavoro, sono considerate come chiese di singole popolazioni cui non è concessa l'azione missionaria, se non limitata, sia perché ostacolata dalle chiese acattoliche della stessa tradizione, sia dalla Chiesa di Roma che riserva a sé ogni azione evangelizzatrice al fine di avere fedeli che professano una sola tradizione, seguono un medesimo rito; sono soggetti ad una gerarchia direttamente dipendente dal Romano Pontefice.

Queste chiese orientali *sui iuris*¹⁹ rappresentano realtà ecclesiali legate ad una speciale tradizione, a vicende storiche proprie, a particolari etnie che si sono mantenute tali nei secoli. Tutto ciò, unitamente alla volontà universalistica della chiesa latina, ha fatto sì che l'attività missionaria di queste chiese fosse limitata alla propria etnia sia nella zona d'origine sia nella diaspora in Occidente. Come nelle chiese ortodosse è presente il filetismo²⁰, in sostanza chiese per fedeli di una specifica etnia e tradizione.

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, specie dopo l'emanazione del

¹⁵ M. P. *Crebrae Allatae*, del 2 febbraio 1949, sul matrimonio; M. P. *Postquam Apostolicis Litteris*, del 9 febbraio 1952, sui religiosi, sui beni temporali della Chiesa e sul significato delle parole; M. P. *Sollicitudinem Nostram*, del 6 gennaio 1950, sul processo; M.P. *Cleri Sanctitati*, dell'11 giugno 1957, sull'organizzazione ecclesiastica. Cfr. P. GISMONDI, *Il diritto della Chiesa dopo il Concilio*, Giuffrè, Milano, 1973, 29-33.

¹⁶ G. ALBERIGO, *Cardinalato e collegialità*, Vallecchi, Firenze, 1969, 6 s. e 11 s.; per un'analisi storica approfondita cfr. F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Du Cerf, Paris, 1964, 45 s. e 59 s., e V. PARLATO, *La conferma pontificia ai decreti del Concilio di Calcedonia*, in *Studi in onore di P. A. D'Avack*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1976, 499.

¹⁷ *Aug. Quest.evang.* 2, 40, 3.

¹⁸ Un pensiero ecclesiologico fuori dal coro venne espresso dall'Arcivescovo ELIAS ZOGHBY nel testo *Uniti? Sì! Uniati? No!*, "Regno-doc" 15, (1996), 493, sul primato del vescovo di Roma tra i patriarchi, riconosciuto come primo tra pari solo sul fronte sacramentale rispetto a quello giuridico. Per un approfondimento rinvio a F.S. CUCINOTTA, *L'Arcivescovo Elias Zoghby Oltre lo scisma e verso la "doppia comunione"*, "Oriente Cristiano Quaderni dell'Eparchia di Piana degli Albanesi", 3 (2021), 5.

¹⁹ Cfr. I. ŽUŽEK, *Le "Ecclesiae sui iuris" nella revisione del diritto canonico*, in R. LATOURELLE (a cura di), *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. 2 Cittadella, Assisi, PG, 1987. Per uno sguardo d'insieme cfr. CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente cattolico*, G. RIGOTTI (a cura di), vol. 3, Valore Italiano, Roma, 2017.

²⁰ Tendenza moderna della Chiesa greco-ortodossa alla formazione di autocefalie, malgrado la condanna nel sinodo panortodosso del 1872 prendendo come base della giurisdizione ecclesiastica la nazionalità, l'etnia dei fedeli, anche non costituita in organismo statale.

CCEO²¹, la Santa Sede ha intensificato il suo interesse per le chiese orientali cattoliche inserendole nelle tipologie previste dalla normativa, così ha trasformato le chiese metropolitane in chiese arcivescovili maggiori, ha creato nuove chiese metropolitane con almeno tre eparchie per altre chiese più piccole così da garantire una maggiore autonomia e autogoverno, anche con la valorizzazione dell'istituto sinodale²².

Questo ha favorito una maggior comunione tra la rete istituzionale e la comunità di fedeli.

Caratteristica della realtà giuridica di queste chiese è la personalità e territorialità della legge. La compresenza di giurisdizioni in un determinato territorio è una delle caratteristiche del diritto canonico orientale e si manifesta particolarmente nell'applicazione simultanea del doppio criterio della territorialità e personalità della legge, la qual cosa si verifica anche con l'applicazione della legge della chiesa latina nei territori orientali.

La giurisdizione è dunque personale e territoriale al tempo stesso²³; il patriarca, l'arcivescovo maggiore, il metropolita con i loro rispettivi sinodi, esercitano la giurisdizione su tutti i fedeli che abbiano domicilio nel territorio e sugli altri fedeli, sempre della propria chiesa, quando si trovino nel territorio. Nessun potere di governo spetta loro sui fedeli di chiese diverse che soggiornino nel territorio; trattasi di giurisdizione personale in un determinato territorio. Ne consegue l'esistenza di più organizzazioni ecclesiastiche e giurisdizioni in un medesimo territorio²⁴.

Si tratta in sintesi di chiese *sui iuris* con una ecclesiologia propria²⁵ con una limitata

²¹ Cfr. V. PARLATO, *Cattolicesimo e ortodossia alla prova, Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna, Saggi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, CZ, 2010, 59-83; G. MORI – D. SALACHAS, *Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali* Il Mulino, Bologna, 2000; A. ELLI, *Breve storia delle Chiese cattoliche orientali*, Terra Santa, Milano, 2017.

²² Come accadde con la Chiesa metropolitana “sui iuris” greco-cattolica romena (direttamente dipendente dall'autorità del Papa) elevata dal Santo Padre al grado di Chiesa arcivescovile maggiore, www.agensir.it/quotidiano/2005/12/16/romania-elevata-al-grado-di-chiesa-arcivescovile-maggiore-la-chiesa-metropolitana-greco-cattolica-romena/; <https://archive.is/D95ix>; S.I.C.O: Servizio Informazioni Chiese Orientali, Anno 2013-2020, in www.orientchurch.va/publicazioni.

²³ P. ERDŐ – P. SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Atti dell'XI congresso internazionale di diritto canonico e del XV congresso internazionale della Società del diritto delle Chiese orientali*, Szent István Társulat, Budapest 2002.

²⁴ Si pensi al caso della Siria, del Libano nei cui troviamo la chiesa patriarcale cattolica greco-melkita, quella cattolica sira e quella cattolica siro-maronita.

²⁵ Il decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum*, indica le chiese orientali cattoliche come “Chiese particolari o riti” (OE 2), mentre la costituzione dogmatica *Lumen gentium* le appella come “Chiese locali” (LG 23d). L'ambiguità terminologica venne immediatamente rilevata e già nel 1974 la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale evidenziava che la nozione di Rito andasse riesaminata e si concordasse una nuova terminologia per designare le varie chiese particolari dell'Oriente e dell'Occidente, cfr. “Nuntia” 3 (1976), 3.

Il CIC del 1983 adottava il termine di “Chiesa rituale *sui iuris*” e “Chiesa rituale” per indicare le Chiese orientali cattoliche. Infine, papa Francesco per mettere ordine con quanto indicato nel CCEO al can 27, in prospettiva ecclesiologica, con il motu proprio *De concordia inter Codices*, (2016) ha uniformato con l'espressione di “Chiesa *sui iuris*”. Cfr. M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in K. BHARANIKULANGARA (a cura di), *Il Diritto*

autonomia, maggiore nelle sei sedi patriarcali; in queste chiese il Romano Pontefice concede al patriarca, eletto dal Sinodo di tutti i vescovi di quella chiesa²⁶, la *comunione ecclesiastica* richiestagli; la nomina si è già perfezionata e con la concessione della *comunione* il Papa di Roma attesta l'esistenza del *vinculum communionis (vinculum fidei, cultus et disciplinae)* del nuovo patriarca, e di conseguenza della sua chiesa, con la Chiesa di Roma che presiede la comunione gerarchica cattolica²⁷; diverso valore assumono le lettere di comunione scambiate con gli altri patriarchi²⁸.

Un minor grado di autonomia è riconosciuto alle chiese arcivescovili maggiori, il cui arcivescovo è eletto dal sinodo di tutti i vescovi di quella chiesa e deve ottenere la *conferma* dal Romano Pontefice; si applica il tradizionale istituto canonistico dell'*electio-confirmatio*²⁹, il che significa che la nomina non si è già perfezionata, l'eletto ha solo uno *ius ad rem* che la *confirmatio* trasformerà in *ius in re*. La *confirmatio* pontificia determina anche l'esistenza del *vinculum communionis* del nuovo arcivescovo maggiore, e di conseguenza della sua chiesa, con la Chiesa cattolica³⁰.

Canonico Orientale nell'ordinamento ecclesiale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995, 49-75; J.D. FARIS – J. ABBAS (a cura di), *A Practical Commentary to the Code of Canons of the Eastern Churches*, vol. II, Librairie Wilson & Lafleur, Montréal, 2019, 2401; V. PARLATO, *Concetto e status di ecclesia sui iuris rito struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in ID., *Cattolicesimo e ortodossia. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna*, Rubbettino, Soveria Mannelli, CZ, 2010, 59.

²⁶ D. SALACHAS, *L'istituzione patriarcale e sinodale nelle Chiese orientali cattoliche*, "Euntes docete" 43, (1990), 45 ss.

²⁷ Il can. 76 del CCEO prescrive che «Il sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale informi al più presto il Romano Pontefice mediante lettere sinodali della elezione e dell'intronizzazione canonicamente compiuta e inoltre della professione di fede e della promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo Patriarca davanti al Sinodo secondo le formule approvate; le lettere sinodali della compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali»; in sostanza la Santa Sede si vuole assicurare che il nuovo patriarca professi la fede cattolica e si attenga alla normativa vigente. Al can. 77, §2, si precisa che «Prima di ricevere la comunione ecclesiastica dal Romano Pontefice, il Patriarca non convochi il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale né ordini dei Vescovi»; i due limiti sono relativi alla non ancora accertata comunione di fede, di culto e di disciplina cattolica, la convocazione di un sinodo e l'ordinazione di nuovi vescovi potrebbero configurare un possibile scisma.

²⁸ Il can. 76 del CCEO dispone anche che «le lettere sinodali della compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali»; si vuol riprendere qui la prassi esistente nel primo millennio secondo la quale i patriarchi appena eletti inviavano le lettere di comunione ai colleghi. Cfr. V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali dal IV al X secolo. Contributo allo studio della 'communio'*, Cedam, Padova, 1969, 48, anche allora la comunione con gli altri patriarchi non era elemento determinante per essere in comunione con la chiesa universale, dato il ruolo di *custos fidei et unitatis* riconosciuto al vescovo di Roma. Oggi la sola comunione con il Papa di Roma, capo della comunione cattolica (*Lumen Gentium, Nota esplicativa previa*, n. 2) determina l'appartenenza a quella stessa comunione.

²⁹ "Nuntia" 19 (1984), 13.

³⁰ Il can. 153, §2, prescrive: «Il sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, dopo l'accettazione dell'eletto, deve informare il Romano Pontefice con lettera sinodale dell'avvenuta elezione canonica; lo stesso eletto poi deve postulare, con lettera scritta di suo pugno, dal Romano Pontefice la conferma della sua elezione». §3: «Ottenuta la conferma l'eletto deve emettere davanti al sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore la professione

Per meglio comprendere il ruolo e il compito a cui sono chiamate le chiese cattoliche orientali corrispondenti a quelle pre-calcedoniane coinvolte nella Commissione, è utile fornire alcuni dati numerici per cogliere la dimensione e il carattere giuridico proprio di ciascuna chiesa.

Le Chiese patriarcali rappresentano il vertice dei quattro gradi e tipologie in cui possono collocarsi le Chiese orientali cattoliche³¹.

La loro istituzione avviene per distacco da una chiesa orientale non in comunione con Roma, salvo il caso della Chiesa siro-maronita e del relativo patriarcato, che mantennero ininterrottamente la comunione ecclesiastica con la Santa Sede.

In quanto detentori di pari dignità patriarcale, c'è piena uguaglianza tra i patriarchi³².

- Chiesa patriarcale di Alessandria dei Copti.

La comunità copta presente in Egitto origina dalla comunità cristiana di Alessandria, capace di creare forti legami gerarchici. In quel territorio svolgevano attività sia la gerarchia monofisita sia quella calcedonese-melchita, la quale finì con l'adottare il rito bizantino. Il tentativo di promuovere una unione con Roma durante il Concilio di Firenze del 1442 non produsse frutti, e solo a partire dal 1741 venne affidata al vescovo copto Atanasio la comunità cattolica presente nel territorio egiziano, ponendo così le basi per una struttura gerarchica³³.

Nel 1824 Leone XII, con la bolla apostolica *Petrus Apostolorum Princeps*, eresse un patriarcato copto cattolico. Tuttavia, evidenti ragioni politiche legate alla volontà di non creare una struttura giuridica forte *in loco*, proposero per continuare ad usare la figura dei *vicari* apostolici per la cura della comunità.

Bisogna attendere il 1895 per la erezione del patriarcato copto-cattolico di

di fede e la promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio; quindi, si proceda alla sua proclamazione e intronizzazione». Prima della conferma pontificia l'arcivescovo maggiore, in analogia a quanto previsto per i patriarchi, non può convocare il Sinodo dei vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore né ordinare i Vescovi; i due limiti, anche in questo caso, sono relativi alla non ancora accertata comunione di fede di culto e di disciplina cattolica.

³¹ La tipologia di Chiese patriarcali (cann. 55-150 CCEO e nei documenti conciliari LG al n. 23, OE ai nn. 7 e 9), quello di Chiese arcivescovili maggiori (cann. 151-154 e OE n. 10), di Chiese metropolitane e di altre chiese *sui iuris* (cann. 174-176). Sui loro attuali diritti cfr. V. PARLATO, *Concetto e status di ecclesia sui iuris rito struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in ID., *Cattolicesimo e ortodossia alla prova*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, 73 ss.

³² Il can. 59 dispone che «§1. I Patriarchi delle Chiese orientali, anche se posteriori nel tempo gli uni agli altri, sono tutti uguali quanto a dignità patriarcale, salva restando la precedenza di onore tra di loro.

§2. L'ordine di precedenza tra le antiche Sedi patriarcali delle Chiese orientali è che in primo luogo viene la Sede Costantinopolitana, dopo di essa quella Alessandrina, poi l'Antiochena e quindi quella Gerosolimitana.

§3. La precedenza tra tutti gli altri Patriarchi delle Chiese orientali è ordinata secondo l'antichità della Sede patriarcale.

§4. Tra i Patriarchi delle Chiese orientali che hanno un unico e stesso titolo, ma che presiedono a diverse Chiese patriarcali, ha la precedenza colui che è stato promosso prima alla dignità patriarcale».

³³ A. ELLI, *Storia della Chiesa copta*, II, Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, Cairo – Jerusalem 2003, 440 ss; P. BUZI, *La Chiesa copta. Egitto e Nubia*, Studio Domenicano, Bologna, 2014, 134.

Alessandria da parte di Leone XIII con lettera apostolica *Christi Domini*.

La chiesa patriarcale è organizzata in 7 eparchie, con una comunità di circa 190.000 fedeli³⁴.

Fuori dal territorio canonico egiziano, si contano 11 comunità, con pochi membri, con proprio sacerdote³⁵.

- Chiesa patriarcale di Antiochia dei Siri.

La comunità siro-giacobita, per voce del suo Patriarca, fin dal 1274 aveva incentivato azioni tese a promuovere una sottomissione a Roma, ma le condizioni e i fattori socio-politici presenti in sede non permisero mai di concretizzare e di formalizzare il decreto di unione. Nuovi tentativi si riproposero nel 1444 e nel 1560, ma solo nel 1783 papa Pio VI confermò la carica di patriarca di Antiochia a Ignazio Michele III, eletto da un gruppo di vescovi siro-giacobiti che avevano aderito al cattolicesimo.

La sede patriarcale passò da Aleppo a Mardin, passando per Mossul, per essere stabilizzata a Beirut nel 1920. La chiesa patriarcale di Antiochia dei Siri si compone di eparchie ed esarcati, anche in Occidente, con una popolazione di circa 195.000 fedeli³⁶.

- Chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni.

Il patriarcato cattolico di Cilicia degli Armeni venne formalmente istituito nel 1740 quando l'eletto patriarca Abraham Ardzivian venne confermato da Benedetto XIV nel Concistoro del 1742.

Malgrado l'alta presenza di comunità monofisite sul territorio armeno, molto forte risulta il senso di appartenenza alla nazione e questo favorisce lo scambio e la collaborazione tra le gerarchie.

La sede patriarcale passò dalla città di Kreim, nel Libano toccando Brommar, Costantinopoli per definirsi a Beirut, a partire dal 1928³⁷.

Quattro sono attualmente Chiese arcivescovili maggiori, due di tradizione bizantina, una di tradizione siriana orientale, una di tradizione siriana occidentale o antiochena. La nostra attenzione viene riservata alla Chiesa arcivescovile maggiore di Trivandrum dei Siro Malankaresi³⁸, che comprende dodici eparchie raggruppate in due metropoli; circa 460.000 fedeli³⁹.

La Chiesa siro-malankarese fa risalire le sue origini a un gruppo di cristiani della

³⁴ TH.H. PARTRICK, *Traditional Egyptian Christianity. A History of the Coptic Orthodox Church*, Fisher Park Press, Greensboro, NC, 1996; M.N. SWANSON, *The Coptic Papacy in Islamic Egypt (641-1517)*, 2, The American University in Cairo Press, Cairo – New York 2010; cfr. *ibid.*, nota 11.

³⁵ Cfr. A. COLOMBO, *La nascita della Chiesa copto-cattolica nella prima metà del 1700*, *Orientalia Christiana Analecta*, n. 250, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 1996; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente cattolico*, G. RIGOTTI (a cura di), vol. 3, 150.

³⁶ J.-P. VALOGNES, *Vie et mort des chrétiens d'Orient Des origines à nos jours*, Fayard, Parigi 1994, 336 ss; CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente cattolico*, G. RIGOTTI (a cura di), vol. 3, 174.

³⁷ Cfr. R. PANE, *La chiesa armena. Storia spiritualità e istituzioni*, EDS, Bologna, 2011; G. ULUHOGIAN, *Gli armeni*, Il Mulino, Bologna, 2015; B.L. ZEKIYAN, *Gli Armeni cattolici nella Chiesa armena e nella comunione di Roma*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (a cura di), *Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell'Europa del Novecento. Atti del Convegno di storia ecclesiastica contemporanea (Città del Vaticano 22-24 ottobre 1998)*, Città del Vaticano, 2003, 147; cf. anche armeniancatholic.org.

³⁸ Cfr. L. LORUSSO, *La Chiesa cattolica Siro-Malankarese*, "Oriente cristiano" cit., 2 (2020), 80-88.

³⁹ Cfr. *Annuario Oriente cattolico*, 2022, 161.

chiesa malabarese fondata da san Tommaso nell'India sud-occidentale, i quali rifiutando la latinizzazione imposta dalla Santa Sede e dai coloni portoghesi. Si separarono da Roma nel 1653. Entrati in comunione con la chiesa giacobita di Antiochia, legata formalmente al monofisismo, adottarono la tradizione liturgica siriano-antiochena («liturgia di San Giacomo») al posto della tradizione liturgica siriano-orientale. Ritornata in piena comunione con la Chiesa di Roma nel 1930, fu dotata di una propria gerarchia nel 1932, dal 2005 è elevata allo *status* di Chiesa arcivescovile maggiore. I suoi fedeli vivono prevalentemente nell'India sud-occidentale.

Infine le chiese metropolitane *sui iuris*; il metropolita è nominato dal Romano pontefice in una terna proposta dal Consiglio dei Gerarchi di quella chiesa, come avviene per ogni altro metropolita o vescovo di rito orientale fuori territorio. A norma del can. 156, §1, il metropolita «ha l'obbligo di chiedere al Romano Pontefice il pallio che è segno della sua potestà metropolitana e della piena comunione della Chiesa metropolitana *sui iuris* con il Romano Pontefice», e di conseguenza di tutta quella chiesa, con la Chiesa cattolica⁴⁰.

Il richiamo è alle Chiese cattoliche di tradizione alessandrina⁴¹. Il rito di quelle chiese deriva dall'antico patriarcato di Alessandria, che non accolse il dogma calcedoniano restando monofisita. Parti di queste chiese sono tornate in comunione con Roma ed hanno una propria gerarchia: sono la chiesa copta in Egitto, la chiesa copta-etiope, la chiesa copta-eritrea, con l'antico rito alessandrino o copto e hanno mantenuto i caratteri della propria chiesa soprattutto in campo liturgico.

Chiesa cattolica orientale di Etiopia: metropoli di Addis Abeba.

Questa chiesa adotta il rito copto-etiope, ed è diffusa in Etiopia. Costituisce la “controparte” cattolica della Chiesa etiope pre-calcedoniana formalmente monofisita. I cattolici etiopi, aderendo al credo calcedoniano non hanno rapporti di comunione con quella chiesa con cui hanno in comune la divina liturgia e le medesime tradizioni, le differenze riguardano la cristologia e la disciplina dei sacramenti. Le differenze sono a volte minori a volte sostanziali. Fra le meno importanti, l'inclusione nella Divina liturgia di preghiere per il papa di Roma per sottolineare la piena comunione con la Santa Sede. Fra le più rilevanti, il mantenimento di un canone di scrittura formalmente ispirato al monofisismo. Il clero indossa per lo più la talare e il collare come i latini. Tale chiesa istituita come metropoli nel 1961, oggi consta di una eparchia metropolitana e tre eparchie suffraganee⁴², con 79.600 fedeli⁴³.

Chiesa metropolitana *sui iuris* di Asmana. Questa chiesa è di recente istituzione, è stata eretta nel 2015, per distacco dall'arcieparchia metropolitana di Adis Abeba, e svolge la sua giurisdizione su tutto il territorio eritreo.

3. Il protagonismo delle chiese orientali cattoliche

⁴⁰ Al can. 156, §2, si precisa che “Prima dell'imposizione del pallio il Metropolita non può convocare il Consiglio dei Gerarchi né ordinare i Vescovi”; i due limiti sono relativi alla non ancora conferita potestà metropolitana.

⁴¹ F. CARCIONE, *Le Chiese d'Oriente Identità, patrimonio e quadro storico generale*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1998, 178.

⁴² *Chiese cattoliche orientali d'Etiopia e di Eritrea*, “Oriente cristiano cit.”, 1 (2021), 442.

⁴³ Cfr. *Annuario Oriente cattolico*, 2022, 140, https://issuu.com/exarmal/docs/annuarioorientale_-_2022.

Il lungo percorso storico che ha reso tutte le chiese cattoliche orientali attive protagoniste nei rispettivi luoghi di origine, nel maturare una propria identità, in un cammino che le ha portate in piena comunione con il Romano Pontefice, ha generato delle specificità e particolarità che non devono essere disattese nel percorso ecclesiale proprio della Chiesa cattolica.

La relazione che deve essere sempre rinnovata tra le chiese, quella occidentale identificata con il rito latino, e quella orientale, diventa la chiave di lettura per comprendere i rispettivi percorsi all'interno dell'unica vita sacramentale e per riconoscere il ruolo che ogni chiesa è chiamata a svolgere, sia individualmente, sia collettivamente, anche nell'affrontare e fornire risposte alle nuove sfide che si presentano. Questo percorso storico ha permesso di promuovere un alto grado di inculturazione delle espressioni della fede, così da giungere ad una piena comunione ecclesiale senza che le specificità proprie delle diverse chiese *sui iuris*, venissero ridotte o annullate.

Questa specificità sta trovando manifestazione in ambito ecumenico.

Per le diverse chiese *sui iuris* la dimensione comunionale⁴⁴ pienamente manifestata e vissuta, permette loro di svolgere un delicato compito, sul fronte interno come testimoni della piena cattolicità e pastoraltà della Chiesa, nel presentarla come comunità non monolitica, in grado di esprimere la propria verità in modi e forme diverse, pur restando sempre sé stessa nelle verità rivelata e nei misteri della salvezza⁴⁵.

Il quadro si rende completo con un necessario richiamo al fronte esterno⁴⁶, nel lungo cammino che le comunità orientali hanno condiviso con le chiese ortodosse, tale da assegnarle un compito speciale sul piano ecumenico⁴⁷. L'esperienza acquisita nel primo millennio nel vivere lo stesso patrimonio, insieme alle comuni radici e ai legami spirituali e culturali maturati, rende queste chiese testimoni affidabili di un progetto ecumenico paritario il quale tende a ricomporre a unità le diverse chiese cristiane.

Questa relazione, come abbiamo cercato di evidenziare, è particolarmente attiva con le chiese pre-calcedoniane.

E proprio la condivisione dello stesso spazio storico con le altre chiese cristiane orientali, le mette al riparo da possibili accuse di azioni di proselitismo che potrebbero essere imputate dalle chiese ortodosse ai percorsi di riavvicinamento attivati in nome della comunione apostolica.

La gerarchia cattolica ha maturato nel corso degli anni una piena consapevolezza del potenziale presente nelle chiese orientali cattoliche come strumento di risposta ad una chiamata di servizio; tuttavia, si evinceva una certa ritrosia a lasciare in mano delle chiese cattoliche orientali un simile compito. Le ragioni potevano risiedere equamente nella mancanza di una piena fiducia verso queste chiese in piena comunione cattolica, complice il ruolo egemonico che l'occidente si è autonomamente attribuito,

⁴⁴ Decreto *Unitatis Redintegratio* (UR) 17; decreto OE 1.

⁴⁵ D. SALACHAS, *Ecclesiologia e normativa del Codice dei canoni delle Chiese orientali Per il 30° anniversario della promulgazione del «Codex canonum Ecclesiarum orientalium» (1990-2020)*, EDB, Bologna 2021, 306 ss.

⁴⁶ La ristabilita comunione con la Chiesa di Roma non assume i contorni di un processo provvisorio o precario, ma si colloca all'interno di un percorso di comunione ecclesiale. L'ulteriore gradino sarà rappresentato dalla piena unità con le Chiese ortodosse, il quale richiederà di riscrivere la disciplina canonica attuale. Cfr. OE 30.

⁴⁷ UR 4.

o nell'accentramento gerarchico che non permette l'interlocuzione di altri soggetti, anche se altamente qualificati e attendibili. La costanza e l'attaccamento alla tradizione del primo millennio della chiesa indivisa⁴⁸, rinnovate quotidianamente nella piena comunione fondata sulla diversità, rende queste chiese pienamente inserite nel percorso sinodale, anche come ambasciatori-attori-catalizzatori nel complesso cammino ecumenico in corso.

La missione ecumenica sembra rappresentare oggi l'occasione per avviare e promuovere una nuova fase, in cui le azioni da attivare siano di fatto accompagnate da una fiducia nuova verso le stesse chiese orientali cattoliche. Premessa l'estrema importanza che l'ecumenismo può svolgere nel fornire il proprio contributo al dialogo sul clima, le chiese cattoliche orientali devono essere lasciate libere di adottare gli strumenti operativi più conformi allo spazio di azione, proprio per la loro stretta relazione con il territorio. La realtà territoriale, come spazio condiviso, può costituire il fondamento su cui collocare le prime basi di crescita ecumenica, nella piena partecipazione di tutti i soggetti richiamati.

La lungimiranza dell'adozione di un modello pastorale da parte dei protagonisti della Commissione nuove proprio in questa direzione.

In questo slancio di favore si cela tuttavia un rischio connesso allo stesso percorso storico di queste chiese. Infatti, il ruolo assunto nel cammino per arrivare ad unità potrebbe perdere di significato nell'errata convinzione che la loro ragione esistenziale risieda unicamente nella volontà di riportare ad unità intera la chiesa. Il lento cammino di riunificazione di queste chiese potrebbe essere fortemente eroso nell'attimo in cui fosse frazionato, considerato solo come somma di elementi utilitaristici e non come progetto ecclesiale unitario. Questa deriva porta erroneamente ad evidenziare solo la dimensione funzionale delle chiese cattoliche orientali, con una evidente perdita del valore identitario e costitutivo che apportano e forniscono alla stessa chiesa universale cattolica, per loro stessa natura⁴⁹.

Le Chiese orientali cattoliche sono una realtà ecclesiale in comunione con la sede apostolica di Roma, confermata nel corso della storia. Questa comunione non è uno stato provvisorio e precario, ma pienezza di ecclesialità.

⁴⁸ GIOVANNI PAOLO II lettera enciclica *Ut unum sint*, 25 maggio 1995: *AAS* 87 (1995) 921-982

⁴⁹ La costituzione apostolica *Sacri Canones* con la quale viene promulgato il CCEO, il 18 ottobre 1990, afferma: «Dal Concilio Vaticano II è stata messa in luce che “la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali”, assieme alla “preghiera, agli esempi di vita, alla mutua e migliore conoscenza, alla collaborazione e fraterna stima delle cose e degli animi”, contribuisce al massimo grado affinché le Chiese orientali che sono in piena comunione con la sede apostolica romana “adempiano al compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali” (OE 24), secondo i principi del decreto “sull'ecumenismo”. Né si deve qui dimenticare che le Chiese orientali che non sono ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica, sono regolate dal medesimo e fondamentalmente unico patrimonio della disciplina canonica, cioè dai “sacri canoni” dei primi secoli della Chiesa. (OE 1)», GIOVANNI PAOLO II costituzione apostolica *Sacri Canones*, 18 ottobre 1990, *AAS* 82 (1990) 1036; EV 12/511-512.

Nell'enciclica *Ut unum sint*, il Papa evidenzia che «Il diritto riconosciuto alle Chiese Orientali Cattoliche ad organizzarsi e svolgere il loro apostolato, così come l'effettivo coinvolgimento di queste Chiese nel dialogo della carità e in quello teologico, favoriranno non soltanto un reale e fraterno rispetto reciproco tra gli ortodossi e i cattolici che vivono in uno stesso territorio, ma anche il loro comune impegno nella ricerca dell'unità (n. 60)», GIOVANNI PAOLO II lettera enciclica *Ut unum sint*, 25 maggio 1995: *AAS* 87 (1995) 921-982.

La condizione stimola dunque l'avvio di ulteriori approfondimenti per monitorare e cogliere l'evoluzione pastorale e istituzionale di queste chiese anche sulla base degli strumenti e delle indicazioni comuni che sono emerse nei lavori della Commissione.

Il convegno dei Vescovi orientali cattolici in Europa, organizzato dal CCEE e dalla Chiesa greco-cattolica ucraina, svolto a Roma dal 12 al 14 settembre 2019, presso il collegio ucraino di San Giosafat, sul tema *La missione ecumenica delle Chiese orientali cattoliche d'Europa oggi*⁵⁰, evidenzia il fermento in ambito ecclesiale per il forte impegno richiesto alle Chiese orientali non solo nel favorire spazi operativi di incontro e dialogo, ma anche come espressione della stessa Chiesa, alla ricerca di una piena comunione con le chiese ortodosse.

Da rilevare che anche le *Linee guida ecumeniche pastorali* approvate dall'Assemblea degli ordinari cattolici in Terra Santa, per il territorio di Gerusalemme, Israele, Palestina, Giordania e Cipro, e in vigore dal 28 novembre 2021, costituiscono un prezioso strumento per consentire ai vescovi cattolici di rito latino e orientale di adattare al contesto locale, che si presenta come un microcosmo, il *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo* del 1993.

Papa Francesco nella Lettera inviata a Bartolomeo I in occasione del 30° anniversario dell'elezione a Patriarca ecumenico di Costantinopoli del 20 novembre 2021, auspica una “crescente cooperazione” tra cattolici e ortodossi, nella piena consapevolezza della ugual dignità di tutte le chiese *sui iuris*, latina e orientali, le quali godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi doveri. Un presupposto imprescindibile per riconoscere la pienezza dell'attività ecumenica svolta dalle chiese orientali cattoliche.

⁵⁰ Presso il sito della CCEE [www.ccee.eu] sono consultabili tutti gli interventi programmati del convegno, www.ccee.eu/la-missione-ecumenica-delle-chiese-orientali-cattoliche-deuropa-oggi/; archive.is/2yt7w.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Biagio Giliberti, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvisè Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Susanna Screpanti, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

Cultura giuridica e diritto vivente - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
